SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo » **(853)** (*D'iniziativa del senatore Leggieri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 675, 676, 679
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . 675, 678
DE FALCO 676
DE PONTI 677
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 676, 679
PAZIENZA 677
SEGNANA 676

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo » (853), d'iniziativa del senatore Leggieri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo », d'iniziativa del senatore Leggieri.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame propone una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo. Fino ad ora, con la capillarità degli uffici

del registro posti in tutti i piccoli centri, era abbastanza agevole poter annullare su carta da legalizzare la marca da bollo attraverso il timbro degli uffici del registro stesso. La soppressione di molti di questi uffici, in seguito alla riforma del sistema tributario, ha fatto sorgere il problema di come agevolare il cittadino che non risieda in prossimità di quei centri dove è rimasto l'ufficio del registro. Con il presente disegno di legge si vogliono quindi devolvere questi compiti agli uffici postali che diventano, ancora una volta, uffici misti periferici dello Stato con compiti diversi. Vediamo che altrettanto succede per quanto riguarda il rinnovo del bollo sui trasporti, sui passaporti e su altre cose che in precedenza erano fatte esclusivamente dagli uffici del registro.

L'articolo unico al nostro esame prevede quindi la possibilità di demandare a questi uffici, che hanno timbri con data certa, quella stessa funzione certificativa che prima veniva garantita dagli uffici del registro. Il presupposto di questa timbratura, infatti, deriva dall'esigenza di avere una data certa apposta da un ufficio che possa garantire questa data prima che venga utilizzato il documento che viene bollato e l'ufficio postale è stato ritenuto il più idoneo a svolgere questo compito. All'articolo unico in discussione, infatti, si dice che l'annullamento delle speciali marche applicate per l'integrazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, può essere fatto anche dagli uffici postali sulle cambiali in bianco. Per le cambiali non in regola col bollo, invece, la integrazione resta di esclusiva competenza degli uffici del registro.

È ovvio che le cambiali in bianco che vengono sistemate per il bollo prima di essere scritturate, possono essere annullate con una data certa da parte degli uffici postali in sostituzione dell'ufficio del registro, mentre le cambiali già scritte e che non sono regolari nel bollo, dovendo pagare anche la parte di penalità per la regolarizzazione agli effetti del bollo, devono essere presentate agli uffici del registro.

Si tratta — ripeto — di una disposizione che viene incontro alle necessità dei cittadini che si trovano in centri privi di un ufficio del registro. Del resto, la cambiale che viene sistemata quando è ancora in bianco, è una cambiale perfettamente a posto; mentre la cambiale già scritta in contravvenzione con il bollo, poichè la colpa ovviamente non è dello Stato ma di colui che l'ha compilata a priori senza aver regolarizzato il bollo come doveva, se comporta un sacrificio per sistemarla è giusto che tale sacrificio venga sopportato dal cittadino in difetto.

Per i motivi esposti, invito la Commissione ad approvare l'articolo unico che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

D E F A L C O . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge purchè resti chiaro che con esso non si risolve la questione relativa alla soppressione degli uffici periferici del registro.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo il Governo non è favorevole all'approvazione del disegno di legge per un insieme di circostanze che enuncerò brevemente. Anzitutto l'ufficio del registro, quando riscontra l'esistenza di irregolarità, a differenza dell'ufficio postale, può e deve fare il processo verbale e deve inoltre effettuare una serie di controlli che nessun altro ufficio può fare, anche perchè i compiti dell'amministrazione postale non sono di carattere fiscale. Comunque, se il Presidente crede, posso enunciare tutti i motivi per i quali il Governo è contrario al presente disegno di legge.

S E G N A N A . Sono curioso di conoscere questi motivi.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La bollazione delle marche per cambiali comporta, per gli uf-

fici del registro, numerosi compiti che possono così sintetizzarsi:

a) accertamento in ordine al pagamento del tributo prima della sottoscrizione della cambiale, a norma dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 642, in base al quale, per gli atti soggetti al bollo fin dall'origine, l'applicazione delle marche deve precedere qualsiasi sottoscrizione;

b) irrogazione, in caso contrario, delle previste sanzioni, elevando il relativo processo verbale;

c) controllo circa la genuinità delle marche applicate e dell'assenza di tracce di precedente uso;

d) calcolo dell'ammontare del tributo da corrispondere in relazione all'importo ed alle caratteristiche dell'effetto, nonchè della sussistenza di eventuali agevolazioni fiscali comportanti aliquote differenziate;

e) accertamento circa l'autorizzazione, rilasciata alla ditta emittente, ad utilizzare moduli propri per cambiali;

f) controllo al fine di acclarare se le marche integrative del tributo siano state apposte esclusivamente nel caso in cui l'imposta complessiva dovuta non corrisponda a quella riportata sui tagli per cambiali in vendita;

g) riscossione dell'eventuale complemento d'imposta mediante « visto per bollo » nei casi previsti dalle norme vigenti, previo rilascio di regolare quietanza.

Per tutti questi motivi, ripeto, il Governo è contrario all'approvazione del disegno di legge.

D E P O N T I . Faccio notare al rappresentante del Governo che il disegno di legge stabilisce chiaramente che si consente l'intervento degli uffici postali ai fini dell'apposizione del timbro per avere una data certa solo per integrare i moduli delle cambiali in bianco. Non vorrei che, avendo letto nell'articolo unico l'espressione « cambiali in bianco », si sia pensato alla cambiale già scritta senza data. Si tratta, invece, del modulo come tale che ha bisogno di essere integrato con una data certa, per cui si sa che non è stato usato prima di essere stato integrato. Quindi, o crediamo che gli uffici postali sono retti da persone responsabili e che quindi non si presteranno mai a mettere un timbro con data certa su un modulo già adoperato o altrimenti non riesco a vedere l'opposizione di principio! Ovviamente restano di spettanza degli uffici del registro quegli adempimenti di natura tipicamente fiscale, come la regolarizzazione di quelle cambiali non in regola col bollo.

P A Z I E N Z A . A mio avviso nessuna delle osservazioni fatte dal Governo è valida. Non è valida, infatti, la ragione della difficoltà del calcolo differenziato dell'imposta perchè generalmente si tratta di aliquote minori che si attagliano a crediti privilegiati i quali si svolgono sempre attraverso determinati istituti di credito già in possesso di cambiali e quindi è difficile che si verifiche il caso del paesino privo di cambiali con il bollo previsto. Non mi sembra che le altre considerazioni calzino perchè l'articolo unico di cui ci viene proposta l'approvazione riguarda non la possibilità di autorizzare le ditte private a particolari loro stampati, attraverso una modifica dell'articolo 9 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 642, ma prevede solo una modifica di una parte del predetto articolo 9 e cioè di quella parte dove si dice: « quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei dati, la differenza viene corrisposta con le speciali marche da annullarsi esclusivamente dall'ufficio del registro ». L'articolo unico al nostro esame, infatti, estende agli uffici postali, per le ragioni esposte dal relatore e che ci sembrano eque, la possibilità di annullare, sulle cambiali in bianco, le speciali marche applicate per l'integrazione dell'imposta di bollo e non la possibilità di integrazione successiva che resta di esclusiva competenza dell'ufficio del registro. Non ci sono difficoltà relative a tagli differenziati, perchè l'imposta sul bollo della cambiale è ormai unica sia per quelle a scadenza immediata che per quelle a quattro o

sei mesi; non credo esistano difficoltà di calcolo fra le varie branche dell'amministrazione, finanziaria e postale, poichè la seconda preleverà un determinato numero di marche che pagherà alla prima; non si può parlare di un'eventuale falsificazione delle marche, perchè tale possibilità, allora, è anche maggiore per le cambiali in circolazione.

Mi sembra, quindi, che le ragioni contrarie illustrate dal rappresentante del Governo non costituiscano un valido contrappeso dei benefici che questo provvedimento potrà dare alle popolazioni, specie di quei comuni dove non esiste l'ufficio del registro.

Pertanto sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Ho ascoltato con molta attenzione le preoccupazioni esposte dal rappresentante del Governo in merito al disegno di legge in discussione e ritengo, anche per la pratica che mi deriva dal mio ufficio, che l'unica attendibile sia quella che deriva dalla fiducia nei controlli presso gli uffici periferici, postali o meno.

Sono due i casi riferiti dall'onorevole Sottosegretario; il primo è che qualcuno presenti delle marche già utilizzate per chiederne — e ottenerne — l'annullamento, senza che l'ufficio se ne possa accorgere, essendo stato cancellato il timbro sovrimpresso. A parere del Governo, casi del genere non possono avvenire presso l'Ufficio del registro, mentre possono verificarsi in un ufficio postale.

A mio giudizio, se di connivenza si deve parlare, questa è possibile sia presso l'Ufficio del registro che presso l'Ufficio postale, perchè un eventuale accordo tra colui che presenta le marche già utilizzate e il funzionario, può attuarsi sia che quest'ultimo dipenda dall'amministrazione delle finanze, sia che dipenda da quella postale. Ma la possibilità di dolo — indubbiamente da prendere in considerazione — è più realizzabile in un grosso centro, dove il numero delle cambiali è enorme, che non in un piccolo ufficio periferico dove il movimento delle cambiali è senza dubbio inferiore; tanto più che il dipendente dell'ufficio postale sarà molto attento a non incorrere in una svista di questa natura perchè di essa può essere chiamato a risponderne personalmente; sotto questo aspetto, quindi, credo che non vi siano grosse preoccupazioni, tanto più se si pensa che i casi effettivamente verificatisi si sono potuti attuare proprio in grossi centri, come Torino per la truffa delle marche INPS, e dove, appunto, il giro è talmente vasto che il rischio vale « la candela » data la consistenza dell'affare, mentre per le mille o le duemila lire, non ci sarà mai nessuno disposto a correre simili pericoli. Pertanto, a mio giudizio, più decentriamo, meno rischi si corrono in questo senso.

L'altro caso che si può verificare è quello, citato poc'anzi dal senatore De Ponti, della cambiale senza data che non venga pagata e venga regolaizzata soltanto a posteriori. Ma questo non è possibile, perchè quando una cambiale arriva al protesto, l'ufficio postale non ha più il timbro a calendario in grado di poter riutilizzare la cambiale già scaduta, perchè, come è noto, il timbro viene modificato per intero di volta in volta, a differenza di quello dell'Ufficio del registro dove è presente soltanto il numero del giorno, mentre il mese e l'anno vengono sostituiti alla fine di ciascun mese e anno. Quindi, anche ammettendo la possibilità che un funzionario si possa prestare nei confronti di un terzo a porre un timbro di compiacenza, questo potrà avvenire solo nel caso di una cambiale scritta nel termine di un mese.

A mio giudizio, quindi, agli effetti fiscali non vi è alcun pericolo e il beneficio che si può ricavare da questo disegno di legge supera di gran lunga le preoccupazioni addotte dal Governo. Però se il Ministero delle finanze teme che gli sfugga l'esclusiva dell'annullamento delle marche, allora penso che sia inutile parlare di decentramento, penso che sia stato inutile aver fatto le Regioni.

Per queste ragioni, che io ritengo abbastanza serie, ribadisco il mio parere favorevole al disegno di legge, anche perchè elimineremmo moltissime di quelle corse alla riapertura di uffici del registro — di cui poco prima si è fatto cenno — con tutte

quelle complicazioni, anche dal punto di vista meccanografico, che ben conosciamo.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente al relatore e agli onorevoli senatori che i motivi per i quali il Governo e, in particolare, l'amministrazione finanziaria sono contrari a questo provvedimento non sono tanto in relazione a mancanza di fiducia per il timore di eventuali collusioni presso gli uffici postali, perchè evidentemente il funzionario compiacente può essere reperito sia nell'una che nell'altra amministrazione. Le mie affermazioni di poc'anzi sono state fatte anche perchè il disegno di legge era stato esaminato — oltre che dal Ministero del tesoro che aveva dato parere negativo — anche da quello delle poste che è stato nettamente contrario per due ordini di motivi. Innanzitutto perchè la maggior parte degli uffici postali non è in grado di effettuare con la dovuta competenza il controllo che deve precedere l'annullamento delle speciali marche; in secondo luogo, perchè, come è fin troppo noto, gli uffici postali sono già oberati da molteplici servizi. Il Ministero delle poste, pertanto, non ritiene opportuno affidare ai suoi uffici, anche questo compito che, finora, è stato di esclusiva pertinenza degli uffici finanziari. Mi rendo conto dell'argomento, che è stato accennato dai vari gruppi circa la soppressione degli uffici del registro a volte operata anche in modo sbagliato; il Ministero delle finanze è disposto ad eliminare qualche caso particolare, specialmente in base a quanto è stato detto da alcuni onorevoli senatori; dico questo anche perchè mi risulta che sono state presentate talune proposte di legge per ripristinare alcuni uffici che già sono stati soppressi e per i quali l'amministrazione finanziaria, se non dei ripensamenti, certo già ha delle perplessità. Non mi pare, però, che questo sia un elemento sufficiente per trasferire, sia pure in via alternativa, agli uffici postali quelli che sono i compiti specifici degli uffici finanziari. Per questi motivi faccio presente, ripeto che, oltre al Ministero delle finanze, anche quelli del tesoro e delle poste hanno espresso giudizio negativo in proposito, quindi è la collegialità dei Ministeri interessati e del Governo che si è attestata su questa posizione, per cui inviterei i senatori a non votare favorevolmente il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'annullamento delle speciali marche applicate per l'integrazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, può essere fatto anche dagli uffici postali sulle cambiali in bianco.

Per le cambiali non in regola col bollo la integrazione resta di esclusiva competenza degli uffici del registro.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO